

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
CONVOCAZIONI . . . . .	» 4

### GIUSTIZIA (IV)

#### IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1970, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

#### Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (2469).

Ripreso l'esame del disegno di legge, il deputato Vassalli osserva che al provvedimento in discussione, a suo avviso, è necessario apportare modifiche sia di carattere tecnico, sia di carattere politico.

Premette che la necessità di provvedere urgentemente ha dato luogo a distonie tra il decreto-legge e la sentenza n. 64 del 1970 con cui la Corte costituzionale ha annullato le norme concernenti la custodia preventiva, e che in ogni caso la disciplina che verrà adottata al

riguardo in sede di conversione in legge darà adito a problemi gravissimi di interpretazione. Ritiene peraltro che sotto un profilo strettamente tecnico le disposizioni transitorie del decreto-legge si prestino a critica, potendone derivare gravi discriminazioni di trattamento particolarmente in relazione al fatto che non si distingue chiaramente tra termini per la carcerazione in fase istruttoria e termini per la carcerazione nelle altre fasi e nei vari gradi di giudizio.

Ma prevalenti gli appaiono alcune considerazioni di ordine politico, concernenti l'allarme destato nella pubblica opinione da una normativa che consente la scarcerazione di persone imputate — e talvolta già condannate in prima istanza — di omicidio pluriaggravato e di altri reati gravissimi. Si può anzi dare il caso della liberazione di un condannato all'ergastolo nelle more di un gravame con cui si richiede che la pena sia ridotta a ventiquattro anni di reclusione, a seguito della concessione delle attenuanti generiche.

Né si può ritenere che le misure cautelari (cauzione, obbligo di soggiorno in determinate località) previste possano ragionevolmente impedire di rendersi irreperibile a chi attende la conferma di una condanna che lo priverà per tutta la vita della libertà.

Si pone dunque la necessità di modificare il decreto-legge. A tal fine si può procedere in due direzioni: o ristrutturare il nuovo testo dell'articolo 272 del codice di procedura penale, nel senso di prevedere termini maggiori di durata massima della custodia preventiva per le ipotesi più gravi di reato, oppure modificare il capoverso dell'articolo 3, che in via

transitoria dispone l'immediata scarcerazione di quanti al 1° maggio 1970 siano già stati sottoposti a custodia preventiva per un periodo di tempo che supera della metà i termini fissati dalle nuove norme.

Non ritiene opportuno sopprimere tale disposizione, già in vigore e già applicata in alcuni casi, bensì modificarla nel senso di escluderne l'applicabilità a coloro che siano imputati di reati particolarmente gravi.

Il deputato Cavaliere condivide le perplessità manifestate dal deputato Vassalli, esprimendo peraltro il suo apprezzamento in ordine alla fissazione nel decreto-legge di un termine massimo di quattro anni per la carcerazione preventiva, a prescindere dalla distinzione tra fase istruttoria e fase dibattimentale. Ritiene infatti che in un ordinamento civile ogni imputato di un reato debba avere la certezza che entro tale termine verrà presa una decisione definitiva sulla sua colpevolezza o innocenza.

Rileva che l'allarme sociale destato dall'improvvisa adozione della nuova normativa impone l'adozione di ulteriori norme transitorie: a tal fine bisognerebbe escludere l'applicazione del citato capoverso dell'articolo 3, concernente la scarcerazione immediata, nei confronti di coloro che siano stati condannati in primo grado.

Il deputato Cataldo osserva che la Corte costituzionale ha messo in luce il principio, discendente dall'articolo 13 della Costituzione, secondo il quale le vicende processuali non possono determinare un allungamento dei termini massimi di custodia preventiva da fissare in modo certo ed inderogabile ed entro limiti ragionevoli. In questo senso il gruppo comunista aveva a suo tempo presentato, col gruppo del PSIUP, alcuni emendamenti, purtroppo respinti, al disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale.

Ritiene pertanto necessario convertire in legge il decreto-legge, senza introdurre modifiche che, pur ispirate a situazioni indubbiamente preoccupanti, costituirebbero aperta violazione di quel principio. Il capoverso dell'articolo 3 del decreto-legge, che si vorrebbe sopprimere o modificare, dispone la liberazione di chi sia già stato in carcere per sei anni e non sia ancora stato definitivamente giudicato.

Non gli sembra possibile superare tale termine, e pertanto è contrario agli emendamenti preannunciati a questo riguardo.

Il deputato Musotto rileva che l'articolo 272, nel testo dichiarato incostituzionale, fissava in due anni la durata massima della cu-

stodia preventiva nella fase istruttoria, e che questa norma non contrastava con i principi affermati dalla Corte nella sentenza con cui la norma stessa è stata annullata. In realtà l'incostituzionalità si poteva ravvisare nella omissione di termini di durata per la custodia preventiva nelle altre fasi del giudizio, quindi nella mancanza di una norma siffatta. È pertanto assai criticabile la pronuncia della Corte, che ha creato una gravissima situazione all'improvviso, annullando alcune norme per censurare l'inesistenza di altre norme.

Egli resta infatti convinto della necessità di disciplinare in maniera autonoma la custodia preventiva concernente la fase istruttoria e la carcerazione in pendenza della fase dibattimentale, e ritiene che i problemi da più parte sollevati vadano risolti senza ristrutturare le norme transitorie del decreto-legge, bensì modificando il nuovo testo dell'articolo 272 del codice di procedura penale nel senso di elevare ulteriormente, per i reati punibili con l'ergastolo, la durata massima della carcerazione preventiva.

Il deputato Guidi afferma che, se alcuni hanno parlato di eccessiva liberalità della nuova normativa, questa mostra ancora chiari intenti repressivi, ad esempio disponendo che il decorso dei termini massimi di durata di carcerazione sia sospeso in pendenza di perizia psichiatrica, oppure consentendo una nuova cattura dell'imputato se questi « trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga ».

Il decreto-legge merita peraltro di essere convertito in legge nel testo originario, perché in esso si pone finalmente l'unica garanzia che può invocare il detenuto: un termine massimo insuperabile per la custodia preventiva.

Non condivide le preoccupazioni di coloro che paventano la liberazione di tanti « mafiosi » in applicazione del capoverso dell'articolo 3 del decreto-legge. In realtà l'esperienza che egli ha maturato partecipando ai lavori della Commissione « antimafia » lo conforta nel ritenere che ben altre sono le difficoltà che incontra lo Stato nel combattere questi delinquenti che trovano appoggi anche all'interno della stessa magistratura. *(Interruzione del deputato Musotto).*

Con la citata sentenza n. 64 del 1970 la Corte costituzionale ha spronato il Parlamento a rimuovere gli strumenti repressivi offerti non soltanto dai codici fascisti, ma anche da certi indirizzi giurisprudenziali.

Il deputato Cacciatore afferma di essere anch'egli favorevole alla conversione in legge del decreto-legge nel testo originario, che potrebbe finalmente costituire un primo strumento per assicurare che in Italia sia resa giustizia entro termini ragionevoli.

Il deputato La Loggia, premessa la necessità di deliberare in coerenza con quanto già stabilito nel progetto di riforma del codice di procedura penale, ritiene che dalla citata pronuncia della Corte costituzionale si evinca chiaramente il principio secondo cui deve essere fissato un termine massimo per la custodia preventiva, che prescinda dalla distinzione tra fase istruttoria e fase dibattimentale.

La graduazione di tale termine in rapporto alla pena edittale pone non facili problemi di interpretazione, in relazione ai vari atti del procedimento ed ai diversi gradi del giudizio, la cui risoluzione non può essere assicurata che da un termine chiaro ed univoco, onnicomprensivo, fissato in una norma che possa essere sicuramente esente da ulteriori censure di incostituzionalità.

Il relatore Lospinoso Severini constata come da più parti si sia evidenziato l'allarme sociale derivante dall'immediata scarcerazione di detenuti imputati di gravissimi delitti.

Egli ritiene che da una attenta lettura del decreto-legge si ricavi l'esistenza di una distinzione dei termini di carcerazione per la fase istruttoria rispetto a quelli relativi alla fase dibattimentale. Tale interpretazione farebbe cadere molte delle perplessità suscitate dalle norme transitorie del decreto-legge, che a suo avviso sarebbe opportuno modificare ulteriormente nel senso di escludere l'applicazione del citato capoverso dell'articolo 3, che dispone la scarcerazione immediata nei confronti di quanti siano accusati di reati particolarmente gravi. Non ritiene invece opportuno elevare i termini previsti nel nuovo testo dell'articolo 272 del codice di procedura penale.

Il sottosegretario Pennacchini rileva che da più parti si è dato atto della sensibilità dimostrata dal Governo nel dare una così pronta attuazione alla sentenza della Corte costituzionale e quindi al diritto di ogni uomo di ottenere giustizia entro ragionevoli termini di tempo.

Concorda con il deputato Vassalli e con il relatore nel ritenere preferibile mantenere immutato, nella parte sostanziale, il nuovo testo dell'articolo 272, salvo eventuali modifiche integrative e migliorative.

Per quanto invece concerne le norme transitorie, premette che il pericolo di ingiuste discriminazioni è stato valutato dal Governo che appunto per limitare tale pericolo ha posto la più volte citata norma del capoverso dell'articolo 3, in cui si dispone la scarcerazione immediata per decorso dei limiti massimi.

Salva la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti al testo del decreto-legge per eliminare la possibilità di ulteriori discriminazioni, osserva che la suddetta disposizione ha tuttavia causato un grave allarme sociale, accresciuto dal fatto che spesso si è fatta confusione tra la recente amnistia e la scarcerazione di detenuti per decorso del periodo massimo di custodia preventiva. E incidentalmente non può non osservare che la crisi della giustizia non può essere sanata soltanto con l'abbreviazione dei termini processuali, quando da anni si lamentano gravi carenze di personale, di attrezzature, di locali.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di escludere l'applicabilità del capoverso dell'articolo 3 nei confronti di quanti siano stati imputati di reati rientranti nella competenza della corte d'assise. Ma il Governo è pronto ad esaminare altre soluzioni ugualmente atte a tranquillizzare l'opinione pubblica, gravemente turbata.

Si tratta del resto di non rimettere improvvisamente in libertà delle persone che hanno scontato, è vero, sei anni di carcere, ma sono imputate di reati gravissimi: nessuno poteva prevedere che, ove ogni grado del giudizio non fosse stato ultimato entro sei anni, costoro avrebbero riacquisito la libertà. Anche il più alto rispetto per il diritto di difesa non consente di presumere che tra di essi non vi sia chi sarà definitivamente riconosciuto colpevole di delitti che la società esige siano puniti.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta di domani mattina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

## CONVOCAZIONI

### II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

**Mercoledì 10 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile (335) — (*Parere della I, V, VII, IX e XIV Commissione*);

COVELLI e CUTTITA: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALLARI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968) — (*Parere della V Commissione*);

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Zamberletti.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

**Mercoledì 10 giugno, ore 10,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (2469) — Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della I Commissione*).

### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

**Mercoledì 10 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria (348) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2341) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

*Discussione delle proposte di legge:*

D'ALESSIO ed altri: Vendita a trattativa privata al consorzio per il riscatto dei terreni dell'Isola Sacra di un terreno di un'area demaniale in Fiumicino-Roma (80);

DARIDA: Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra in Fiumicino (1172);

— Relatore: Perdonà — (*Parere della IX Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza (1989);

Petizione n. 15;

— Relatore: Napolitano Francesco (*Parere della VII Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale alla industria (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato* (2033) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V e della XII Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del Senatore Giacomo Brodolini (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2326) — Relatore: Vicentini — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione delle proposte di legge:*

BELCI e MAROCCO: Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (1965);

BOLOGNA: Modifica dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 362, concernente finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare nelle province di Trieste e Gorizia;

— Relatore: Pandolfi — (*Parere della IX Commissione*).

*Discussione dei disegni di legge:*

Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 706, relative all'applicazione della parte I dell'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 (1670) — Relatore: Castellucci;

Proroga dei lavori della Commissione Interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la

Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dalla occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 (2276) — Relatore: Castellucci — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (2278) — *Parere della V e della XI Commissione*);

BERNARDI e NICOLAZZI: Concessione di indennizzi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (2290) — (*Parere della V e della XI Commissione*).

— Relatore: Giglia.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

**Mercoledì 10 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito (2324) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Lima.

*Discussione della proposta di legge:*

MATTARELLA e FORNALE: Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori (*Modificato dalla IV Commissione del Senato*) (619-B) — (*Parere della IV e XI Commissione*) — Relatore: Bologna.

*Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Estensione dell'equo indennizzo al personale militare (2130);

COVELLI: Disposizioni integrative delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia (465) — (*Parere della V e VI Commissione*) — Relatore: Caiati.

*Discussione della proposta di legge:*

DE MEO ed altri: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifi-

cazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ed alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza (2031) — Relatore: Buffone — (*Parere della V e della VI Commissione*).

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

**Mercoledì 10 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso (*Approvato dal Senato*) (1493) — Relatore de' Cocci — (*Parere della IV Commissione*).

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

**Mercoledì 10 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

MACCHIAVELLI ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (392);

DURAND DE LA PENNE: Modificazione dell'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (759);

BELCI ed altri: Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (987);

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (2376);

BALLARIN ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (2502).

— Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della V e della X Commissione*).

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

LAFORGIA ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 205 e seguenti del titolo secondo del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni derivanti da lavori aventi carattere oggettivamente agricolo (1280) — Relatore: Pavone — (*Parere della XI Commissione*).

## COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XI (Agricoltura)

**Giovedì 11 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

Senatori DE MARZI ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2176) — (*Parere della V Commissione*);

PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117) — (*Parere della I Commissione*);

ANDREONI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);

BIGNARDI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404) — (*Parere della IX Commissione*);

— Relatori: Padula, per la IV Commissione; Ceruti, per la XI Commissione.

## COMMISSIONE

**PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui fenomeni di criminalità in Sardegna.**

**Giovedì 11 giugno, ore 10.**

*(Presso il Senato della Repubblica)*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 22,30.*